

TI_GERICHTE 12.2021.148 vom 24. März 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-03-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2021.148

FR: TI_GERICHTE 12.2021.148 du 24 mars 2022

IT: TI_GERICHTE 12.2021.148 del 24 marzo 2022

Regeste

Pagamento retroattivo dei contributi sociali da parte della datrice di lavoro; richiesta di rimborso nei confronti del dipendente; prescrizione

Erwägungen

E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l'appello 22 settembre 2021 contro la decisione 30 agosto 2021 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta all'appello inoltrata l'11 novembre 2021.

E. 2

Con l'impugnata decisione il Pretore ha innanzitutto premesso che malgrado la qualifica giuridica del lavoro svolto da AO 1 quale attività dipendente da parte delle autorità competenti nel campo delle assicurazioni sociali non vincoli il giudice civile (e viceversa), nel caso concreto un esame della tematica è superfluo alla luce della prescrizione della pretesa attorea. E meglio, dopo aver osservato che nei confronti degli istituti sociali l'unico debitore dei contributi è il datore di lavoro (che deduce dal salario del proprio dipendente la quota di contributi dovuti da quest'ultimo), il Pretore ha rilevato che i rapporti tra il datore di lavoro e l'assicurato (e dunque le reciproche pretese relative a contributi sociali non trattenuti o trattenuti a torto) sottostanno al diritto privato. Il caso concreto riguarda la mancata deduzione dei contributi sociali dalla remunerazione di AO 1 e dunque un indebito arricchimento di quest'ultimo, soggiacente agli art. 62 seg. CO. Di qui l'applicazione del termine di prescrizione di un anno cui all'art. 67 cpv. 1 vCO (v. anche l'art. 49 del Titolo finale CC), decorrente dal momento in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione. Il giudice di prima sede ha fatto risalire questo momento al più tardi al passaggio in giudicato della decisione 17 luglio 2017 del TCA (grazie alla quale AP 1 disponeva di tutti gli elementi per calcolare il suo danno). Ne discende che il termine annuale di prescrizione è giunto a scadenza al più tardi nel mese di agosto 2018, ovvero precedentemente al primo atto interruttivo della prescrizione (introduzione dell'istanza di conciliazione del 29 agosto 2019).

E. 3

dicembre 2018 (cfr. doc. H e I). L'eccezione di prescrizione sarebbe pertanto infondata.

E. 4

Preliminarmente, quanto alla composizione dell'importo azionato di fr. 27'140.-, le allegazioni di AP 1 e i doc. B, C e D suggeriscono che si tratti segnatamente dei contributi AVS, AI, IPG, AD, LPP e del prelievo dell'imposta alla fonte. Negli atti non risultano tuttavia giustificativi attestanti l'avvenuto pagamento, né tantomeno l'affiliazione a una Cassa pensioni o l'imposizione fiscale retroattiva (ritenuto che nulla si sa sulla posizione assunta dall'autorità fiscale). Detto altrimenti, la decisione della Cassa di compensazione riguarda essenzialmente i contributi AVS/AI/IPG e AD e non si esprime sulle restanti questioni. D'altronde, non era a lei che spettava la determinazione dell'aliquota fiscale o la fissazione dei contributi previdenziali, che peraltro non sono quantificati per legge bensì dipendono dall'Istituto di previdenza scelto. Dovendo tutti questi aspetti essere chiariti, è pertanto dubbio che il termine di prescrizione per la pretesa di rimborso complessiva possa aver iniziato il suo decorso già dal passaggio in giudicato della decisione 17 luglio 2017 (ritenuto d'altra parte che una soluzione differenziata per ciascuna deduzione salariale appare poco praticabile).

E. 5

In merito alla natura della pretesa di AP 1 (pretesa della datrice di lavoro di rimborso delle deduzioni salariali a carico della controparte) e ai termini di prescrizione conseguentemente applicabili, la questione non appare di immediata risoluzione, rientrando in considerazione gli art. 127 seg. CO (pretese contrattuali), l'art. 67 CO (indebito arricchimento) come pure le pertinenti normative in materia di assicurazioni sociali.

E. 6

Nella fattispecie, indipendentemente dalla sua natura, è indubbio che fra le parti vigesse un rapporto contrattuale e che la remunerazione versata da AP 1 si fondi su di esso. Parimenti incontestato è che gli importi di cui trattasi erano dovuti contrattualmente, laddove la richiesta di rimborso qui in oggetto deriva esclusivamente da una decisione delle autorità in materia di assicurazioni sociali.

E. 7

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, l'esistenza di una pretesa contrattuale esclude quella fondata sull'indebito arricchimento. Difatti, laddove venga fornita una prestazione dovuta contrattualmente, il contratto costituisce la causa della transazione, per cui il suo destinatario non si è indebitamente arricchito senza causa legittima (DTF 126 III 119 consid. 3a, 114 II 152 consid. 2 c aa, 127 III 421 consid. 3, 137 III 243 consid. 4.4.1). Vi è peraltro la tendenza a fondare sempre di più le pretese su una base contrattuale piuttosto che sull'arricchimento indebito qualora esse possano essere ricondotte a un contratto mediante interpretazione o, nel caso di una lacuna, completamento del medesimo (DTF 126 III 119 consid. 3c, 137 III 243 consid. 4.4.1, 129 III 264 consid. 4.1; STF 4A_224/2012 del 3 dicembre 2012 consid. 5.2). In svariati casi riguardanti il pagamento di importi fondati su base contrattuale e risultati a posteriori eccessivi (es. riduzione della pigione per difetti o della mercede per esecuzione carente), il Tribunale federale ha osservato che la pretesa di restituzione dell'eccedenza ha il suo fondamento nel contratto e soggiace pertanto ai termini di prescrizione di cui agli art. 127 seg. CO (STF 4A_89/2012 del 17 luglio 2012 consid. 3.2.3; DTF 130 III 504 consid. 6.5 e 6.6; v. anche ICCA del 27 gennaio 2021, inc. 12.2020.74, consid. 3 seg.). Segnatamente l'art. 128 CO, applicabile nell'ambito del rapporto di lavoro come pure nel caso di prestazioni periodiche e lavori d'artigiani, prevede un termine di 5 anni. Per quelle pretese di natura contrattuale per cui

manca una regolamentazione specifica, il termine è invece di dieci anni (art. 127 CO).

E. 8

Nell'ambito di controversie fra datrice di lavoro e dipendenti riguardanti il pagamento o il rimborso dei contributi destinati alla previdenza professionale (LPP) e non dedotti dal salario, il Tribunale federale delle assicurazioni ha in due diverse decisioni sottoposto tali pretese al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 41 cpv. 1 vLPP (decisioni B 1/04 del 1° settembre 2006 consid. 4.1 in: SVR 2007 BVG n. 17 p. 57 e B 26/99 del 9 agosto 2001 consid. 2b in: SZS 2002 p. 510). Sempre in materia previdenziale, nel 2002 il Tribunale federale ha osservato che la pretesa della datrice di lavoro avente per oggetto dei contributi non dedotti dal salario del dipendente riguarda il pagamento di salari eccessivi ed è qualificabile quale azione di ripetizione dell'indebitato sottoposta all'art. 67 CO (DTF 128 V 224 consid. 3). L'Alta Corte ha tuttavia modificato tale giurisprudenza nel 2016: statuendo su un litigio riguardante un salariato affiliato retroattivamente a un istituto di previdenza, ha rilevato che la richiesta della datrice di lavoro di ottenere dal dipendente il pagamento dei contributi periodici che non erano stati dedotti dal suo salario si fonda direttamente sull'art. 66 cpv. 3 LPP (secondo cui il datore di lavoro deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza) ed è sottoposta al termine quinquennale di prescrizione dell'art. 41 cpv. 2 LPP e non a quello dell'art. 67 CO; ciò oltretutto tenuto conto che il tenore dell'art. 41 LPP non limita la sua applicazione ai rapporti fra l'istituto di previdenza e la datrice di lavoro (sola debitrice dei contributi) e che non si giustifica di porre quest'ultima in una situazione più sfavorevole, per quanto riguarda la prescrizione, rispetto all'istituto di previdenza stesso (DTF 142 V 118 consid. 4-6).

E. 9

Non si vede perché le suddette riflessioni non dovrebbero valere anche per le restanti deduzioni salariali. Anche le altre leggi in materia di assicurazioni sociali prevedono difatti l'obbligo del datore di lavoro di pagare i contributi e di operare le relative deduzioni dal salario dei dipendenti (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI, art. 27 cpv. 3 LIPG e art. 5 cpv. 1 LADI) e stabiliscono una prescrizione (o meglio perenzione) quinquennale (art. 16 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI, art. 27 cpv. 3 LIPG, art. 6 LADI), seppure con regole diverse quanto al decorso dei termini. Ad esempio, l'art. 16 cpv. 1 LAVS prevede che l'importo dovuto a titolo di contributi dev'essere fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti. Il credito così fissato si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato (art. 16 cpv. 1 LAVS). Tenuto conto delle allegazioni dell'appellante riferite all'imposta alla fonte, si può altresì osservare che anche gli art. 193-194 LT e 120-121 LIFD prevedono un termine quinquennale di prescrizione. Comunque sia nel caso concreto, come già accennato, si impone non tanto un esame separato di ciascun contributo, quanto una soluzione unitaria per la definizione del termine di prescrizione della pretesa complessiva di rimborso.

E. 10

Tutto considerato, tenuto conto della presunta composizione dell'importo azionato (v. sopra consid. 4), che la remunerazione versata da AP 1 (e a posteriori risultata eccessiva in virtù della summenzionata decisione del TCA) era integralmente fondata su base contrattuale, e che anche il versamento asseritamente effettuato da quest'ultima di fr. 27'140.- (presunta

quota a carico di AO 1) non è avvenuto senza giusta causa, bensì alla luce degli obblighi imposti da norme di diritto pubblico, la pretesa attorea non può ritenersi prescritta.

E. 11

Stante che il primo giudice non si è pronunciato sulle rimanenti questioni (fra cui la composizione e dimostrazione della pretesa attorea, la qualifica del contratto a livello civile e la domanda riconvenzionale eventuale di AO 1) e ha respinto tutte le prove non già agli atti proprio in virtù della sua decisione sul tema della prescrizione, si giustifica di annullare il querelato giudizio limitatamente ai dispositivi n. 1 e 2.1 e di ritornare l'incarto al Pretore per una nuova valutazione istruttoria e una nuova decisione. Il dispositivo n. 2.2 dev'essere mantenuto per ossequiare l'esito della decisione 15 gennaio 2021 (inc. 13.2020.77) con cui la IICCA ha accolto il reclamo di AO 1 negando il suo obbligo di prestare la cauzione (che nel frattempo era stata versata per la mancata concessione dell'effetto sospensivo al reclamo).

E. 12

In conclusione, l'appello dev'essere accolto ai sensi dei considerandi. Il valore litigioso della presente controversia ammonta a fr. 27'140.-. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza della parte appellata (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono fissate in fr. 3'000.- (art. 2, 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG), le ripetibili in fr. 2'000.- (art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar).

E. 13

La decisione che accerta l'assenza di prescrizione di una pretesa è di natura incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide:

1. L'appello 22 settembre 2021 di AP 1 è accolto ai sensi dei considerandi. § Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2.1 della decisione 30 agosto 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 (inc. SE.2020.21) sono annullati e l'incarto è ritornato al Pretore per l'eventuale completamento dell'istruttoria e un nuovo giudizio. 2. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 3'000.-, sono a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 2'000.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- in materia di contratto di lavoro o di locazione, oppure con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.- in tutti gli altri casi, è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.